



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

“REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”

(Adeguato al D.P.R. 74/2013 e al D.M. 10/02/2014)

**LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E
DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 192/05 E SS.MM.II. E DEI
D.P.R. N. 74-75/2013.**

**Aggiornamento alle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici, L.R. n. 36 del 05/12/2016, D.G.R. n. 1399 del 02/08/2018 e
D.G.R. n. 2446 del 21/12/2018.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03.03.2023.

Sommario

1. Oggetto	3
2. Principali riferimenti legislativi e normativi.....	3
3. Definizioni	4
4. Soggetti Responsabili	9
4.1 Responsabile dell'impianto termico	9
4.2 Terzo responsabile dell'impianto termico	10
4.3 Manutentore.....	10
4.4 Conduttore	10
5. Durata Stagione Termica.	11
6. Controllo e manutenzione degli impianti termici.	11
7. Controllo di efficienza energetica.....	11
8. Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.....	12
8b. Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica	13
9. Bollino verde.	13
10. Accertamenti e Ispezioni.....	14
10.1 Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni.....	14
10.2 Oggetto dell'Ispezione a cura dell'Autorità competente	14
10.3 Accertamenti.....	14
10.4 Frequenza delle ispezioni	15
10.5 Esecuzione delle ispezioni.....	15
10.6 Impianti termici o generatori disattivati	18
10.7 Situazioni particolari.....	18
10.8 Tariffe delle ispezioni senza addebito	18
11. Catasto degli impianti termici	19
12. Informazione	19
13. Relazioni sull'andamento delle attività di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici	19
14. Sanzioni.....	19
15. Entrata in vigore - Norma di rinvio e transitoria.....	19
TABELLA A.....	21
TABELLA B.....	22
TABELLA C.....	23
TABELLA D.....	23
TABELLA E.....	24
ALLEGATI E MODULISTICA	25
CODICI DIFFORMITÀ	32
TABELLA F	34

1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. n.74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli *accertamenti* e delle *ispezioni sugli impianti termici* degli edifici riguardanti lo stato di *esercizio* e *manutenzione* ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza del Comune di San Severo (nel seguito *autorità competente*).
2. *L'autorità competente* può effettuare le *ispezioni*, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un *organismo esterno* avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013 e dovrà dimostrare di non aver nel tempo abilitazioni al D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) lettere C, D, E sia in forma propria sia in qualsiasi altra forma associativa. Nel seguito del presente regolamento si indicherà con "*soggetto esecutore*" *l'autorità competente* o, se nel caso, *l'organismo esterno* delegato all'esecuzione degli *accertamenti* e delle *ispezioni*.

2. Principali riferimenti legislativi e normativi

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.

- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- Norma numero UNI 10389-1:2009: Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

3. Definizioni

1. **Accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **Autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli *accertamenti* e delle *ispezioni* o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
4. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente

per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

5. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
6. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
7. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;
8. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento *dell'impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
9. **contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
10. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un *impianto termico* eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di *manutenzione* e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
11. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative *all'impianto termico*, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
12. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
13. **generatore di calore o caldaia:** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla *combustione*;
14. **gradi giorno** di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
15. **impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di *climatizzazione invernale o estiva* degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli *impianti termici* gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati *impianti termici* apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli *impianti termici* quando la somma delle *potenze nominali del focolare* degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati *impianti termici* i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

16. **impianto termico di nuova installazione:** è un *impianto termico* installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di *impianto termico*;
17. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
18. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al *responsabile dell'impianto* o al soggetto delegato;
19. **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
20. **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
21. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e *manutenzione* degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
22. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'*impianto termico*;
23. **occupante:** è chiunque, pur non essendone *proprietario*, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
24. **organismo esterno:** è un soggetto individuato *dall'autorità competente* per la realizzazione del sistema delle *ispezioni* e degli *accertamenti* che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
25. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore):** è personale esperto incaricato dalle *autorità competenti* per l'effettuazione di *accertamenti* e *ispezioni sugli impianti termici*, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
26. **pompa di calore:** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
27. **potenza termica convenzionale:** di un *generatore di calore* è la *potenza termica del focolare* diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
28. **potenza termica del focolare:** di un *generatore di calore* è il prodotto del potere calorifico

inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

29. **potenza termica utile nominale:** *potenza termica utile* a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore di calore* può fornire in condizioni nominali di riferimento;
30. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
31. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è *proprietario dell'impianto termico*; nel caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del *proprietario* dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
32. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore/manutentore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale *manutenzione* di un *impianto termico* che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
33. **rapporto di prova** è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto;
34. **rendimento di combustione** o *rendimento termico convenzionale* di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica convenzionale* e la *potenza termica del focolare*;
35. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
36. **rendimento di produzione medio stagionale:** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. **rendimento termico utile** di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica utile* e la *potenza termica del focolare*;
38. **responsabile dell'impianto termico:** *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
39. **ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano

in questa categoria anche la trasformazione di un *impianto termico* centralizzato in *impianti termici* individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un *impianto termico* individuale previo distacco dall'*impianto termico* centralizzato;

40. **Scheda identificativa** dell'impianto: è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata *all'autorità competente* o *all'organismo esterno* dal responsabile dell'impianto;
41. **Servizi energetici degli edifici:**
 - a) *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
42. **soggetto esecutore:** autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
43. **sostituzione di un generatore di calore:** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
44. **sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
 - a) prodotto dalla *combustione*;
 - b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 - c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
45. **"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":** distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
46. **terzo responsabile dell'impianto termico:** l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della *manutenzione* e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
47. **unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
48. **unità di micro-cogenerazione:** unità di *cogenerazione* con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

49. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di *rendimento* di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

4. Soggetti Responsabili

4.1 Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'impianto termico è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 dei D.P.R. n. 74/2013 ed alla DGR n. 1399 del 02/08/2018, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013 ed alla DGR n. 1399 del 02/08/2018, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;
- g) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
 - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
 - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - il libretto di impianto;
 - i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.
- h) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 41. del paragrafo definizioni;
 - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
 - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;
- i) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;
 - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico;
 - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore;
- j) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo "Accertamenti e Ispezioni" firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.

ZONA CLIMATICA	D
GRADI GIORNO	1494 GG
ALTEZZA LIVELLO MARE	96 m

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

4.2 Terzo responsabile dell'impianto termico

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a questi ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, deve:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati;
- f) nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

4.3 Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli e le manutenzioni di cui al paragrafo successivo con attrezzatura idonea, certificata e tarata, così come previsto dalla normativa.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
- d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per sé);
- e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

4.4 Conduttore

Il Conduttore, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica

nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

5. Durata Stagione Termica.

Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al 1° agosto di ogni anno e termina al 31 luglio dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013.

6. Controllo e manutenzione degli impianti termici.

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite, nell'anno termico di riferimento, da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.

1bis. Laddove la tipologia dell'impianto lo richieda, in quanto utilizzi gas fluorurati ad effetto serra di cui al D.P.R. 43 del 2012, le imprese devono possedere inoltre l'apposita certificazione F-Gas.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI e dalla buona regola tecnica.

4. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite precedentemente sull'impianto. Ai fini di un costante aggiornamento del catasto degli impianti termici comunale resta comunque obbligatorio da parte del manutentore di cui all'art. 4.3, trasmettere al soggetto esecutore il rapporto di controllo e manutenzione con le stesse modalità previste al successivo art. 8, comma 1 del presente regolamento.

5. Le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria dovranno essere intervallate da almeno 180 (centottanta) giorni a cavallo degli anni termici consecutivi, fatta salvo le operazioni di manutenzione straordinaria.

7. Controllo di efficienza energetica.

1. Come stabilisce l'art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di

climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW si effettua un controllo di efficienza energetica.

2. Le operazioni di cui al precedente punto sono effettuate secondo i rispettivi modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, come specificato nella Tabella A del presente regolamento.

3. In occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive il rapporto di controllo di efficienza energetica.

4. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al soggetto esecutore con la procedura indicata all'art. 10 "Catasto degli impianti termici".

5. Una copia del rapporto è rilasciata al Responsabile di impianto, che la conserva e la allega al libretto di impianto.

8. Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

1. In qualunque occasione venga redatto il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al soggetto esecutore con la procedura indicata all'art. 11 "Catasto degli impianti termici", entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto nell'anno termico di riferimento di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

1bis. Inoltre, in occasione delle scadenze di cui alla Tabella A del presente Regolamento, il rapporto di controllo di efficienza energetica è corredato dal bollino verde di cui all'art. 9 del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1 bis, all'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato nella Tabella B del presente regolamento (Tab. B: Costi del bollino verde).

3. Il pagamento del contributo deve essere effettuato esclusivamente on-line nel sistema del Catasto.

4. Il pagamento del contributo avverrà esclusivamente da parte dei manutentori attraverso l'acquisizione dello spazio cloud, tramite il soggetto esecutore, ed è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.

5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto. Se l'incaricato non possiede una propria firma digitale, il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, art. 4.3, da cui dipende l'operatore medesimo purché resti evidenza di chi ha effettuato l'operazione di controllo e manutenzione dell'impianto.

6. La trasmissione dei rapporti di efficienza energetica può, in ogni caso, avvenire anche per il tramite delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Il rapporto tra il richiedente il servizio e l'Associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le Parti (Autorità competente/Impresa Manutentrice/Associazione di Categoria).

7. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge come stabilito nell'Allegato B del DPR n. 74/2013 (Tabella E del presente Regolamento - Valori Minimi Consentiti del Rendimento di Combustione), o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, lo stesso sarà automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi a carico del responsabile dell'impianto secondo

quanto riportato nella Tabella D del presente Regolamento. Analogamente, l'impianto è assoggettato a visita ispettiva con addebito dei costi a carico del responsabile dell'impianto, qualora si evinca il mancato rispetto delle corrette scadenze manutentive, di cui alla Tabella A e della durata dell'anno termico di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Mentre, qualora l'invio telematico del rapporto di controllo di efficienza energetica sia stato omesso nella trasmissione o risulti tardivo nella trasmissione di cui al precedente comma 1, l'addebito dei costi di ispezione d'ufficio saranno a carico dell'impresa manutentrice incaricata dal responsabile dell'impianto medesimo.

8b. Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica

1. Il manutentore per potersi iscrivere nell'apposito elenco istituito *dall'Autorità Competente* e gestito dal *Soggetto Esecutore*, deve inoltrare apposita richiesta di adesione volontaria, che prevede l'assunzione di obblighi da parte dello stesso manutentore, ivi compresa l'applicazione di prezzi non superiori a quelli riportati nell'istanza.

A tal fine il manutentore deve presentare al *Soggetto Esecutore* la seguente documentazione:

- istanza di iscrizione all'elenco delle ditte abilitate;
- Certificato della Camera di Commercio con abilitazione all'installazione e manutenzione degli impianti di cui alle lettere C ed E dell'art. 1 del D.M. 37/2008;
- elenco strumenti utilizzati e relativi certificati di taratura;
- D.U.R.C.;
- Polizza assicurativa, con primaria impresa di assicurazione, che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di 500.000 Euro.
- Dimostrazione acquisizione annuale spazio "cloud" su piattaforma protetta online.

2. I manutentori successivamente iscritti nell'apposito elenco, riceveranno un nome utente e password (codice d'accesso) per registrarsi sul sito internet dedicato per le trasmissioni on-line della documentazione tecnica riguardante il controllo degli impianti termici effettuato con le modalità di cui al presente Regolamento.

3. Il manutentore autorizzato ha l'obbligo di trasmettere on-line, utilizzando specifico software di gestione attraverso il proprio hosting dedicato, il rapporto di controllo di efficienza energetica di ogni impianto termico mantenuto entro e non oltre 15 giorni dalla data del rapporto e comunque entro i termini di scadenza dell'anno termico al fine di non incorrere per quanto previsto dal precedente art. 8, comma 7.

4. Il software per la trasmissione dei rapporti di controllo in ogni caso segnalerà al manutentore le eventuali non conformità.

5. I manutentori hanno l'obbligo di trasmettere i certificati di taratura degli strumenti di misura utilizzati prima della loro scadenza per poter mantenere l'abilitazione alla trasmissione telematica dei rapporti di controllo tecnico degli impianti termici.

9. Bollino verde.

1. Come stabilito all'art.10, del D.P.R. 74/2013 e ai sensi dell'art. 4, c. 6, della L.R. n. 36/2016, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del "Catasto degli impianti termici", è prevista la corresponsione del contributo di cui alla Tabella B del presente Regolamento, versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, in base alla tipologia dell'impianto corrispondente.

2. Il pagamento dei bollini verdi deve essere effettuato attraverso lo strumento del portafoglio digitale.

3. L'acquisizione dei bollini verdi deve avvenire attraverso lo strumento del portafoglio digitale da parte delle ditte di manutenzione abilitate e/o Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale di cui il manutentore intenda avvalersi.

4. Il costo del bollino verde, ai sensi dell'art. 10, del D.P.R. n. 74/2013, è a carico dei responsabili degli impianti; il manutentore lo acquisisce per il proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente stesso senza "l'applicazione di costi aggiuntivi".

5. I versamenti effettuati sul portafoglio digitale, per il pagamento dei bollini verdi di cui al comma 2, da parte delle ditte di manutenzione e/o Associazioni di Categoria, andranno nelle casse del Comune di San Severo per finanziare le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici.

10. Accertamenti e Ispezioni

10.1 Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

1. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi *potenza termica utile nominale* non minore di 10 kW;
- b) impianti *a ciclo frigorifero* con *potenza termica utile nominale*, in uno dei due servizi (*riscaldamento/raffrescamento*) non minore di 12 kW.

2. Come stabilisce l'art. 9 c.1 del DPR n. 74/2013, l'Autorità competente effettua gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

3. Ai sensi dell'art. 9 c. 5 del DPR n. 74/2013, in caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C dello stesso decreto e dovrà dimostrare di non aver nel tempo abilitazioni al D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) lettere C, D, E sia in forma propria sia in qualsiasi altra forma associativa.

10.2 Oggetto dell'Ispezione a cura dell'Autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. *L'ispettore*, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente *rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

10.3 Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale* e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 e 100 kW, *l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica* inviato al *soggetto esecutore* è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:

- a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente

l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37 /08;

- b) altre anomalie e/o difformità, il *soggetto esecutore* programma un'immediata ispezione con addebito;
- c) difformità tra i dati in possesso del *soggetto esecutore* e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal *soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

10.4 Frequenza delle ispezioni

1. Come stabilisce l'art. 9 c. 9 del DPR n. 74/2013, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica entro l'anno termico di riferimento di cui all'art. 5, o all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- f) gli impianti, di cui all'articolo 8 comma 7 del DPR 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del medesimo decreto;
- g) per gli impianti di *potenza termica utile nominale* compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale* e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 e 100 kW, fermo restando quanto previsto all'art.10.3, comma 1, verranno comunque effettuate ispezioni a campione nella quota massima del 2%, ogni 2 anni. Tale campione sarà selezionato assicurando il rispetto di criteri di equità, trasparenza e distribuzione territoriale. In caso di buon esito dell'ispezione a campione, l'onere relativo resterà a carico dell'autorità competente.

La Tabella C del presente regolamento riporta schematicamente gli accertamenti e la cadenza delle ispezioni sugli impianti termici.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le *ispezioni* si effettuano preferibilmente durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica come definita dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n.74/2013.

10.5 Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'*impianto termico* è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

- a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
- b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data comunicata di cui al punto precedente, per cause imputabili al *responsabile dell'impianto*, allo stesso verrà addebitato l'importo maggiorato pari al 50% della tariffa riportata nella Tabella D del presente Regolamento a titolo di rimborso spese per "mancata ispezione"; l'ispezione si effettuerà in altra data comunicata al responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, il *soggetto esecutore*, su segnalazione dell'*ispettore*, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

5. *Il responsabile dell'impianto:*

- a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore previa intesa col manutentore stesso;
- c) dovrà mettere a disposizione *dell'ispettore* la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo *rapporto di efficienza energetica*;
 - le istruzioni riguardanti la *manutenzione* di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37 /08;
 - nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'*ispettore*.

6. *L'ispettore*

a) deve:

- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente paragrafo;
- 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti *rapporti di prova*;
- 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;
- 6) compilare il *rapporto di prova* in triplice copia, di cui una sarà consegnata al *responsabile dell'impianto*, una copia sarà conservata dal *soggetto esecutore* e l'altra farà parte del proprio archivio;

b) non deve:

- 1) eseguire interventi sull'impianto;
- 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;

- 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
- 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- 4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di *manutenzione* siano state eseguite secondo le norme vigenti.

7. *L'ispettore* può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del *rapporto di prova* relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al *responsabile dell'impianto*, tramite il *soggetto esecutore*, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al *rapporto di prova*.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo *all'ispettore*.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'*accertamento* della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima *manutenzione* di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, *l'ispettore* prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso *l'organismo esterno* incaricato delle *ispezioni*, *l'autorità competente* e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al *soggetto esecutore*.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un *rendimento di combustione* inferiore ai limiti fissati dalla Tabella E del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di *manutenzione* effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla *conduzione* in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il *responsabile dell'impianto*, dopo l'intervento di *manutenzione*, dovrà inviare al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il *rendimento di combustione* entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. n. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato *dall'ispettore*. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il *responsabile* avviserà il *soggetto esecutore* circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando il modello Comunicazione sostituzione del generatore di calore.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il *soggetto esecutore* abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione sostituzione del generatore di calore attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al *responsabile dell'impianto* la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità *dell'impianto termico* rispetto alla normativa vigente, *l'ispettore* prescrive l'adeguamento. Il *responsabile dell'impianto* può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il *responsabile dell'impianto* trasmette al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il *soggetto esecutore* effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso in cui l'ispezione di cui al comma 14 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

10.6 Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali *l'impianto termico* e/o il *generatore* non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli *impianti termici*, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al *soggetto esecutore*, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di *manutenzione* e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al *soggetto esecutore*.

10.7 Situazioni particolari

1. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza *dell'impianto termico*, *l'ispettore* annoterà sul *rapporto di prova* la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti.

2. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese delle ispezioni con addebito di cui alla Tabella D del presente Regolamento.

3. Nel caso di rifiuto del *responsabile dell'impianto* o del suo delegato di sottoscrivere il *rapporto di prova*, *l'ispettore* procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

4. La manutenzione ed il controllo di efficienza energetica degli impianti termici collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o, comunque, provvisti di approvvigionamento, anche se non funzionanti, deve essere eseguita per ogni anno termico, in quanto comunque possono essere messi in funzione in qualsiasi momento.

5. Per i soli impianti termici ad uso domestico di potenza inferiore a 35 KW, i responsabili degli impianti termici stessi, possono chiedere l'esonero dal rispetto delle disposizioni relative alla manutenzione ed il controllo di efficienza energetica nell'anno termico in corso al *soggetto esecutore*, correlando la richiesta mediante la presentazione di opportuna ed esaustiva documentazione che dimostri il totale mancato funzionamento dell'impianto termico in questione.

10.8 Tariffe delle ispezioni senza addebito

1. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica reso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo "Controllo di efficienza energetica" e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.

11. Catasto degli impianti termici

1. Il Comune di San Severo attraverso il *Soggetto Esecutore* istituisce e gestisce il catasto degli *impianti termici* fruibile on-line, improntato a criteri di omogeneità e coerenza sull'intero territorio comunale anche relativamente alle procedure telematiche di comunicazione e gestione dei dati relativi agli impianti termici censiti.
2. Nel suddetto catasto i manutentori, tramite il *soggetto esecutore*, registrano gli impianti termici secondo le indicazioni del presente Regolamento. Gli impianti iscritti nel catasto comunale sono dotati di codice identificativo e targa.
3. Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (*responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore*). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
4. Il catasto deve permettere la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle *autorità competenti* da parte dei soggetti preposti (*libretto di impianto, scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.*).

12. Informazione

1. *L'autorità competente* attraverso il *soggetto esecutore* provvede, a progettare ed effettuare, una campagna di informazione strutturata e reiterata nel tempo che consenta all'utenza così come alle imprese di manutenzione di comprendere non solo la nuova normativa ma anche il ruolo e le diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del presente Regolamento.

13. Relazioni sull'andamento delle attività di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici

1. Al fine di consentire la verifica del corretto svolgimento delle attività di controllo degli impianti, entro il 31 Gennaio di ogni anno, le autorità competenti trasmettono alla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali della Regione Puglia, di seguito Regione Puglia, una relazione dettagliata con indicazione degli impianti sottoposti a controllo nel corso delle campagne attivate nell'anno precedente. La relazione deve contenere l'elencazione degli impianti sottoposti ad accertamento, con tutti i relativi dati come riportati nel RCEE.
2. Allo stesso modo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate.

14. Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. (Tabella F) si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente.

15. Entrata in vigore - Norma di rinvio e transitoria

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà in ogni caso riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 10/1991, del D.P.R. n. 412/1993, del D.P.R. n. 551/99, D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006, D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i., D.M. 10.02.2014 e della L.R. n. 36/2016.
2. Il regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 22.12.2015 è abrogato e sostituito dal presente.
3. Il sistema del catasto informatizzato degli impianti termici già attuato dal Comune di San Severo, a partire dall'anno termico 2021 (01/08/2021 – 31/07/2022), adotterà le modalità indicate nel presente regolamento per le attività di accertamento ed ispezione.

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (1) (KW)	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (Anni)	Tipo di rapporto controllo efficienza energetica (2)
Impianti con generatori di calore a fiamma Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ ≤ 15 anni	4	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ > 15 anni	2	
Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	1	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
Impianti alimentati da Teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M.10/2/2014
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014

P - Potenza termica utile

P_{el} - Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014).

TABELLA B

Costi del bollino verde
Generatori di calore a fiamma

	R.C.E.E.	FASCIA DI POTENZA kW	IMPORTO BOLLINO
1	Rapporto tipo 1	$10 \leq P < 35$	€ 9,50/impianto ANNUALE
2	Rapporto tipo 1	$35 \leq P < 50$ >15 anni	€ 20,00/centrale ANNUALE
3	Rapporto tipo 1	$50 \leq P \leq 100$ >15 anni	€ 50,00/centrale ANNUALE
4	Rapporto tipo 1	$100 < P \leq 350$	€ 80,00/centrale ANNUALE
5	Rapporto tipo 1	$P > 350$	€ 120,00/centrale ANNUALE

Altre tipologie d'impianto

	TIPOLOGIA IMPIANTO E R.C.E.E.	FASCIA DI POTENZA kW	IMPORTO ANNUALE
1	Impianti dotati di pompe di calore e macchine frigorifere	$12 \leq P < 35$	€ 38,00/impianto QUADRIENNIO
2	Rapporto tipo 2	$35 \leq P < 100$	€ 200,00/impianto QUADRIENNIO
3		$100 \leq P < 350$	€ 160,00/impianto BIENNIO
4		$P \geq 350$	€ 240,00/centrale BIENNIO
5	Micro-cogenerazione e cogenerazione Rapporto tipo 4	$P_{EL} < 50$	€ 160,00/impianto QUADRIENNIO
6		$50 \leq P_{EL} < 1000$	€ 160,00/impianto BIENNIO
7		$P_{EL} \geq 1000$	€ 240,00/impianto BIENNIO

TABELLA C

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

(D.P.R. n. 74/2013)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	$10 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$20 \leq P < 100$	Ispezioni ogni 4 anni
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	$12 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	$P \geq 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione).

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

TABELLA D

Costo delle ispezioni in campo e d'ufficio con addebito

Generatori di calore a fiamma

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	120
	$P \geq 35$	240
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{EL} < 50$	350
	$50 \leq P_{EL} < 1000$	400
	$P_{EL} \geq 1000$	600

TABELLA E**Valori minimi consentiti del rendimento
di combustione**

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87 + 1,5 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	Dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$80 + 2 \text{ Log Pn}$

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445)

Spett.le: **Comune di San Severo (Fg)**
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia
Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

Oggetto: Dichiarazione di impianto condominiale – Codice Impianto _____

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

Dichiara che l'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare ubicata in:

Comune di _____ località _____

via _____ n° _____

è costituito da un impianto termico centralizzato, alimentato a: _____

L'attuale amministratore di condominio/terzo responsabile dell'impianto centralizzato è:

Il Condominio è costituito da n. _____ appartamenti e n. _____ uffici/ esercizi commerciali

Data _____

Il Dichiarante _____

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'Art.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

*Spett.le Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia*

*Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)*

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n°74
Terzo responsabile.**

Il sottoscritto (nome e cognome).....
legale rappresentante della ditta
con sede in vian°.....
Comune Prov.
numero registro ditte
numero d'ordine albo artigiani.....

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del DPR 16 aprile 2013, n° 74, la

DELEGA REVOCA

della responsabilità dell'esercizio, manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici in qualità di terzo responsabile per gli impianti indicati nel modulo allegato.

.....li

TIMBRO E FIRMA

.....

Allegati:

- 1 - Certificato CCIAA
- 2 - Copia Patentino Conduttore (nei casi previsti)
- 3 - Fotocopia Documento Riconoscimento
- 4 - Modello 2/2007/rTI Compilato, Timbrato e Firmato
- 5 - Copia della Delega o Revoca Firmata dal Titolare Impianto, per ciascun impianto.

Comunicazione ai sensi della Legge 675/96 (tutela dei dati personali)

Si informa che i dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di San Severo (Fg) verranno inseriti e custoditi all'interno degli archivi (cartaceo ed informatico) ed utilizzati esclusivamente nel rispetto della Legge 675/96.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

*Spett.le Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia*

*Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)*

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell' Art. 11 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n°551 e ss.mm.ii.
Installazione nuovo impianto**

Il sottoscritto (nome e cognome).....
legale rappresentante della ditta
con sede in via n°
Comune Prov.
numero registro ditte
numero d'ordine albo artigiani
ai sensi dell'articolo 11 del DPR 21 dicembre 1999, n°551

COMUNICA

con la presente la installazione di un nuovo/i impianto/i termico/i.

A tale scopo allega, per ogni impianto, copia delle schede identificative, tratte dal libretto di cui all'allegato I del D.M. 10/02/2014 e secondo quanto prescritto all'art.11 del DPR 412/93.

Precisa inoltre che è stato eseguito il rilevamento dei parametri di combustione, con esito positivo.

.....li

TIMBRO E FIRMA

.....

Comunicazione ai sensi della Legge 675/96 (tutela dei dati personali)

Si informa che i dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di San Severo (Fg) verranno inseriti e custoditi all'interno degli archivi (cartaceo ed informatico) ed utilizzati esclusivamente nel rispetto della Legge 675/96.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

Spett.le Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia

Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

Oggetto: Dichiarazione di impianto dismesso – Codice Impianto _____

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

In qualità di responsabile (proprietario od occupante) dell'impianto, dichiara che l'impianto termico in oggetto è stato dismesso in data: _____

Attualmente l'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare ubicata in San Severo

via _____ n° _____

non è soggetto ai controlli secondo la vigente normativa (caldaia a legna, Stufa, caminetto ecc.),
descrivere l'impianto:

non è in funzione (l'immobile non è occupato, seguirà una comunicazione di riattivazione nel momento in cui sarà nuovamente occupato).
(barrare la voce che interessa)

Data _____

Il Dichiarante _____

➤ Allegare fotocopia documento riconoscimento

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'ART.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

Spett.le Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia

Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

Oggetto: Dichiarazione di impianto riattivato – Codice Impianto _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____

In qualità di responsabile (Proprietario od Occupante o Terzo responsabile) dell'impianto, dichiara che l'impianto termico in oggetto, dichiarato dimesso in data _____, riferimento _____, è stato riattivato in data _____

Impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare ubicata in:

Comune di _____ località _____

via _____ n° _____

Data _____

Dichiarante _____

➤ Allegare fotocopia documento riconoscimento

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'ART.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

Spett.le Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia

Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

Oggetto: Dichiarazione di impianto a norma – Codice Impianto _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____

In qualità di:

- Proprietario o occupante;
 Terzo responsabile;
 Manutentore.

dell'impianto termico soggetto a Ispezione in data _____ N° protocollo Ispezione (riportato sul verbale di ispezione) _____ installato nella unità immobiliare ubicata in: Comune di _____ località _____

via _____ n° _____

dichiara che per l'impianto termico in oggetto:

- Sono stati eseguiti gli interventi prescritti e si allega un nuovo rapporto di controllo della impresa manutentrice o documentazione comprovante gli interventi;
 Si allega documentazione richiesta dal verificatore (dichiarazione conformità, ecc.).
(barrare la voce che interessa)

Data _____

Il Dichiarante _____

➤ Allegare fotocopia documento riconoscimento

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'ART.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, N.445)

*Spett.le Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile*

Ufficio Energia

*Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)*

Oggetto: Comunicazione del Terzo Responsabile - ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n°74 e ss.mm.ii. – Variazione di consistenza e/o titolarità di impianto termico

Il sottoscritto (nome e cognome).....

legale rappresentante della ditta

con sede in vian°

Comune Prov.

numero registro ditte

numero d'ordine albo artigiani.....

ai sensi dell'articolo 6 del DPR 16 Aprile 2013, n° 74

COMUNICA

in qualità di terzo responsabile incaricato, l'avvenuta variazione della:

Consistenza di impianto termico (*)

A tale scopo allega alla presente, per ogni impianto, copia delle schede identificative (punti 1,2,3,4 del libretto di cui all'art.11 del DPR 412/93) precedente e successiva ai lavori di modificazione.

Titolarità di impianto termico

A tale scopo allega alla presente il modulo riepilogativo delle variazioni intervenute.

.....li

TIMBRO E FIRMA

.....

(*) Per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW la suddetta comunicazione deve essere inviata solo in caso di mera sostituzione del generatore

CODICI DIFFORMITÀ

ELENCO DELLE NON CONFORMITA' PIU' FREQUENTI RICONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI AUTONOMI A GAS (ED ALTRI APPARECCHI A GAS) CON POTENZA TERMICA AL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kW INSTALLATI ALL'INTERNO DI ABITAZIONI.			
CODICE	NON CONFORMITA'	CODICE	NON CONFORMITA'
A1	Presenza di apparecchi di tipo A ,di cottura e B e assenza ventilazione permanente nel locale	A10	Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, non contigui a locali abitati
A2	Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con ventilazione permanente insufficiente	A11	Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, contigui a locali abitati
A3	Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con sistema ventilazione ostruito	A12	Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.) in cui scaricano apparecchi di tipo B o viceversa
A4	Errata ubicazione (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo A o B	A13	Scarichi a parete di apparecchi di tipo B irregolari o posizionati in modo non regolare.
A5	Errata ubicazione (esempio autorimessa ecc..) di apparecchi a gas di tipo B o C	A14	Scarichi a parete di apparecchi di tipo C irregolari o posizionati in modo non regolare.
A6	Errata ubicazione (ambienti non ventilabili) di apparecchi di tipo C	A15	Linea di adduzione gas irregolare
A7	Rigurgito di fumi in ambiente da apparecchi di tipo B	A16	Mancanza del rubinetto di intercettazione generale del gas all'interno dell'abitazione
A8	Presenza di caminetti, aspiratori ecc.. che, in funzione, provocano rigurgiti fumi in ambiente da apparecchi di tipo B	A17	Mancanza del rubinetto intercettazione del gas a monte dell'apparecchio
A9	Termostato fumi, presente in origine, che risulta cortocircuitato o manomesso	A18	Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B

ELENCO DELLE NON CONFORMITA' PIU' FREQUENTI RICONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILE LIQUIDO O GASSOSO AVENTI UNA POTENZA TERMICA AL FOCOLARE NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE O UGUALE A 35 kW.			
CODICE	NON CONFORMITA'	CODICE	NON CONFORMITA'
C1	Ubicazione del locale centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge	C9	Interruttore elettrico generale esterno assente o non accessibile
C2	Accesso alla centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge	C10	Assenza del rubinetto di intercettazione manuale esterno (dove previsto)
C3	Apertura di areazione del locale caldaie assente	C11	Rigurgiti di fumi nel locale ove sono presenti apparecchi a tiraggio naturale
C4	Apertura di areazione del locale caldaie insufficiente	C12	Presenza di perdite nei condotti di scarico di apparecchi a tiraggio forzato

C5	Apertura di areazione del locale caldaie collocata in modo errato (non consente di evitare eventuali formazioni di sacche di gas)	C13	Dall'esame visivo risultano perdite di combustibile liquido
C6	Assenza degli strumenti antincendio	C14	Dall'esame visivo risultano perdite di fluido termovettore
C7	Manutenzione dei sistemi antincendio non effettuata	C15	Pratica INAIL non effettuata o non presente
C8	Segnaletica di sicurezza assente o incompleta	C16	C.P.I. non presente (ove richiesto)

TABELLA F

TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI									
INFRAZIONE	Responsabile impianto e Terzo Responsabile				OPERATORE				
Potenzialità Impianto	< 35 KW	≥ 35 <116 KW	≥ 116 < 350 KW	≥ 350 KW	< 35 KW	≥ 35 <116 KW	≥ 116 < 350 KW	≥ 350 KW	NOTE
a) Libretto di impianto o centrale e documentazione attinente l'impianto termico									
1) - Mancanza di libretto di impianto o libretto di centrale, ovvero mancanza o incompletezza dei dati, delle annotazioni, delle firme e di quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dei controlli periodici come da art.7 D.P.R. 74/2013. (D.Lgs. 192 art.15 comma 5).	€ 500,00	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00					
2) – NON Allegare al libretto di centrale o al libretto di impianto i risultati dei controlli eseguiti sull'impianto (copia R.C.E.E.), annotandone i riferimenti negli appositi spazi. (D.Lgs. 192 /05 art. 15 comma 6).					€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
3) – NON Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di impianto nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto, ristrutturazione di impianto o sostituzione di generatore (DPR 412/93 - art. 11 c. 11).	€ 500,00	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00					
4) - NON Rispettare il periodo di esercizio annuale, o l'orario giornaliero o la temperatura massima ambiente (D.P.R. 74/2013 art. 3 e 4).	€ 50,00 (*)	€ 70,00 (*)	€ 100,00 (*)	€ 250,00 (*)					(*) PER CADAUNA INFRAZIONE
5) – NON Esporre una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio, dell'orario di attivazione giornaliera e delle generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (D.P.R. 74/2013 art. 4 comma 7).		€ 70,00	€ 100,00	€ 250,00					

6) – NON Predisporre in forma scritta l'atto di assunzione di responsabilità e consegnarne copia al proprietario (DPR 412/93 - art. 11 c. 1) La nomina del Terzo Responsabile va indicata nella scheda 3 del libretto di impianto; il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione. (Legge 10/91 - art. 34 c. 5 e dal Dlgs 192/05 - art. 15 c. 5)						€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--

TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI										
INFRAZIONE	Responsabile impianto e Terzo Responsabile				OPERATORE				NOTE	
	Potenzialità Impianto	< 35 KW	≥ 35 <116 KW	≥ 116 < 350 KW	≥ 350 KW	< 35 KW	≥ 35 <116 KW	≥ 116 < 350 KW		≥ 350 KW
a) Libretto di impianto e documentazione attinente l'impianto termico										
7) – NON Comunicare la nomina di Terzo Responsabile entro dieci giorni all'ente di controllo (D.P.R. 74/2013 art. 6 comma 5), utilizzando il modello in appendice al libretto di impianto (D.M. del 10/02/2014).	-----	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00						
8) – NON Comunicare all'ente di controllo eventuali revocche o dimissioni dall'incarico di Terzo Responsabile, nonché variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto entro due giorni (D.P.R. 74/2013 art. 6 comma 5).						€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
9) – Mancato Rilascio a lavori ultimati della prescritta dichiarazione di conformità secondo modelli prestabiliti dall' Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.						€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	

TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI									
INFRAZIONE	Responsabile impianto				OPERATORE				
	Potenzialità Impianto	< 35 KW	> 35 <116 KW	> 116 < 350 kw	>= 350 kw	< 35 KW	> 35 <116 KW	> 116 < 350 kw	>= 350 kw
b) Parametri di analisi e corretta installazione									
1) rendimento sotto i minimi di legge						€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00
2) altri parametri di analisi (co2 Bacharach , ecc.) oltre i limiti						€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00

consentiti dalla legge.								
3) NON Effettuare analisi strumentale secondo la Norma di riferimento (UNI 10389).					€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00
4) NON Effettuare il foro per il prelievo dei prodotti della combustione secondo D.P.R. 412/93 art. 5 comma 8 e norma di riferimento UNI 10389 punto 5.1.					€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00
5) NON adeguata pendenza del canale da fumo per i soli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale alimentati con combustibile gassoso secondo la norma di riferimento UNI 7129 vigente.					€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00

TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI								
INFRAZIONE	Responsabile impianto				OPERATORE			
	< 35 KW	> 35 <116 KW	> 116 < 350 kw	>= 350 kw	< 35 KW	> 35 <116 KW	> 116 < 350 kw	>= 350 kw
C) Altri parametri	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
1) stato scadente canna fumaria	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
2) stato scadente delle coibentazioni	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
3) verifica negativa della temperatura interna dei locali	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
4) verifica negativa aerazione locali	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
5) verifica negativa dei dispositivi di regolazione e controllo	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
6) attivazione dell'impianto fuori dai periodi consentiti dalla legge	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				